

quotidianosanita.it

Venerdì 27 APRILE 2018

Trattamento fine rapporto. Tribunale Roma rinvia a Consulta decisione su disparità trattamento tra settore pubblico e privato

L'ordinanza si riallaccia a quella giurisprudenza costituzionale secondo cui gli interventi a tutela del contenimento della spesa pubblica, qual è la dilazione del pagamento del Tfs, sono legittimi solo a condizione che non trasmodino in "regolamenti irrazionali", lesivi dell'"l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica", siano correlati ad esigenze di bilancio straordinarie e gravi, ed abbiano carattere temporaneo. Viceversa, la misura ha carattere strutturale e definitivo.

Il Tribunale di Roma ha rinviato alla Corte Costituzionale la decisione in merito alla disparità di trattamento tra il settore pubblico e quello privato nei trattamenti di fine rapporto, riconoscendo i palesi dubbi di costituzionalità in merito alla dilazione e scaglionamento della liquidazione del TFS (il cosiddetto trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici).

Al riguardo, l'ordinanza del Tribunale di Roma si riallaccia a quella giurisprudenza costituzionale secondo cui gli interventi a tutela del contenimento della spesa pubblica, qual è la dilazione del pagamento del TFS, sono legittimi solo a condizione che non trasmodino in "regolamenti irrazionali", lesivi dell'"l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica" (Corte cost., sentenza 822/1988), siano correlati ad esigenze di bilancio straordinarie e gravi, ed abbiano carattere temporaneo (da ultimo, Corte cost., sentenza 178/2015).

Viceversa, la misura della dilazione del pagamento del TFS ha carattere strutturale e definitivo.

Inoltre, la dilazione in esame si palesa irrazionale, in quanto costituisce un intervento finanziario di pura cassa nel quadro delle complessive dinamiche della finanza pubblica, la quale non comporta alcun vantaggio economico per il bilancio dello Stato. La misura in esame non riduce la spesa pubblica, bensì semplicemente posticipa nel tempo il pagamento di debiti, che andranno comunque onorati dal pubblico Erario.

Addirittura, la misura in esame è suscettibile di aggravare la posizione debitoria dello Stato, atteso che la dilazione dovrebbe almeno implicare il pagamento di interessi in base al regime generale delle obbligazioni pecuniarie.

Non a caso, per evitare tale aggravio di spesa, la misura in esame deroga a tale regime escludendo la corresponsione degli interessi maturati sul TFS per effetto della posticipazione del relativo pagamento.

Anche rispetto a quest'ultimo profilo appare evidente un'irragionevole discriminazione dei pubblici dipendenti rispetto a tutti gli altri cittadini e lavoratori.

Non vi è ragione, infatti, per cui i dipendenti pubblici, oltre a percepire con notevole ritardo il TFS, non abbiano diritto nemmeno al pagamento degli interessi, come avviene per il TFR dei dipendenti privati e, più in generale, per qualsiasi somma di denaro di cui il debitore posticipi il pagamento.

Avv. Francesco Maria Mantovani

Roma, 23 aprile 2018

Convenzione con
Banca Popolare di Milano
Sede di Montecitorio
Piazza Montecitorio 115
00186 Roma

Alla cortese attenzione del Dott. Marcello Saitta

Oggetto: Anticipo TFS – Medici e Dirigenti iscritti all'ANAAO ASSOMED.

Si riporta, sottoscritto per accettazione, il testo della vostra lettera del 11 aprile 2018, concernente l'oggetto:

"PREMESSO CHE

Banca Popolare di Milano è lieta di offrire l'anticipazione del trattamento di fine servizio agli aventi diritto-Medici e Dirigenti iscritti all'ANAAO ASSOMED (aderente alla COSMED - Confederazione Sindacale Medici e Dirigenti) tramite affidamento in conto corrente secondo modalità operative e limiti di seguito precisati e alle condizioni di cui Allegato 1.

In conformità alle disposizioni Banca D'Italia sul "credito ai consumatori" e in considerazione della specifica forma di affidamento la presente operatività si applica alle anticipazioni per importi pari a partire da 50.001€ e comunque si precisa che la presente iniziativa è attivabile – ferma la valutazione del merito creditizio di ciascuna operazione da parte della Banca – nel caso in cui l'interessato abbia diritto a un TFS di almeno 50.001€.

L'anticipazione del trattamento di fine servizio tramite affidamento in conto corrente viene concesso a fronte della cessione del TFS secondo modalità previste dalla legge e precisate nella Circolare Inps (ex gestione Inpdap) n. 12/2011 e successivi aggiornamenti.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo;

Banca Popolare di Milano si impegna ad esaminare le richieste degli aventi diritto e ad esprimere il proprio parere in merito alla concessione del citato anticipo TFS entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta corredata dell'intera documentazione di supporto prevista dell'Allegato 1 e relativa alla fase istruttoria;

Banca Popolare di Milano si riserva di valutare in totale autonomia il merito creditizio dei richiedenti. L'ANAAO ASSOMED (aderente alla COSMED - Confederazione Sindacale Medici) prende atto e accetta la totale autonomia di Banca Popolare di Milano nella valutazione del merito creditizio;

La durata del presente accordo è fissata al 31 dicembre 2018 e sarà automaticamente prorogata per i successivi 12 mesi salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi a mezzo lettera A.R. entro 60 giorni prima della scadenza; a decorrere dalla data di comunicazione della disdetta Banca Popolare di Milano non esaminerà ulteriori richieste di concessione, fatte salve, naturalmente, ad ogni effetto, le posizioni già in essere;

Le condizioni economiche indicata nell'allegato 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2018. Eventuali modifiche alle condizioni economiche offerte nell'ambito della presente Convenzione saranno di norma comunicate da Banca Popolare di Milano all'ANAAO ASSOMED (aderente alla COSMED - Confederazione Sindacale Medici) antecedentemente rispetto ai termini di rinnovo automatico di cui al paragrafo precedente.

Banca Popolare di Milano, si riserva di modificare le condizioni economiche indicate nell'allegato 1 prima della scadenza della presente Convenzione qualora si verificasse un rialzo del Tasso di interesse della Banca Centrale Europea superiore al 0,75% e/o al ricorrere di giustificato motivo. Le modifiche saranno in tal caso comunicate per iscritto, mezzo lettera raccomandata A.R., con preavviso di 60 giorni e saranno applicate ai nuovi contratti sottoscritti dopo la scadenza di tale periodo.

Il Segretario Nazionale dell'ANAAO ASSOMED (aderente alla COSMED - Confederazione Sindacale Medici) prende atto che il Cliente provvederà a notificare all'Inps (ex Inpdap) la cessione del credito e che l'utilizzo del fido di conto corrente per anticipo del TFS potrà avvenire solo dopo che l'INPS avrà formalmente comunicato a Banca Popolare di Milano la propria accettazione della cessione del credito;

Il Segretario Nazionale dell'ANAAO ASSOMED (aderente alla COSMED - Confederazione Sindacale Medici) conferma che non sussistano normative interne in merito a quanto regolamentato dalla circolare Inpdap n. 17 dell'8 ottobre 2010 e la circolare n.12 del 28 giugno 2011 e successivi aggiornamenti, rendendosi comunque disponibile si da subito a darne immediata comunicazione alla Banca Popolare di Milano qualora si verificassero future modifiche e/o integrazioni, anche per quanto riguarda l'eventuale adesione a fondi previdenziali e/o assistenziali collegati al TFS;

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno effettuarsi in forma scritta ai seguenti indirizzi;

Per l'ANAAO ASSOMED (aderente alla COSMED - Confederazione Sindacale Medici)
alla c.a.
Segretario Nazionale ANAAO ASSOMED, Dott. Costantino Troise
Via XX Settembre 68
00187 Roma

Per la Banca Popolare di Milano:
alla c.a.
Marcello Saitta
Sede di Montecitorio (1450)
Piazza Montecitorio, 115
00186 Roma

Il referente di tale convezione è individuato nella persona di Marcello Saitta”.

Un saluto cordiale.

Roma, 23 aprile 2018

Segretario Nazionale ANAAO ASSOMED
Dott. Costantino Troise



ALLEGATO 1:

Condizioni Anticipo TFS per l'ANAAO ASSOMED

Importo massimo finanziabile: 1Mln€

Tipologia: affidamento in conto corrente richiedibile ed erogabile unicamente presso l'Ag. 1450 Montecitorio

Durata massima: 54 mesi

Condizioni economiche: Tasso fisso 1,00% Perentorio

Garanzie: Accettazione della cessione del credito TFS



Direzione Centrale Previdenza

Roma, 05/06/2014

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 73

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO:

art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici.

SOMMARIO:

1. *Le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall'art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)*
2. *Pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr ai dipendenti che cessano dal servizio a partire dal 1° gennaio 2014*
 - 2.1 *Dipendenti che maturano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2013*
 - 2.2 *Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31*

dicembre 2013

3. *Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto*
 - 3.1 *Regime generale*
 - 3.2 *Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell'Afam) 2011*
 - 3.3 *Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell'Afam) 2011 ed entro il 31 dicembre 2013*
 - 3.4 *Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale*
4. *Chiarimenti sulla nozione di maturazione dei requisiti per il pensionamento connesso alle deroghe*
 - 4.1 *Possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione necessari per l'esercizio dell'opzione da parte delle lavoratrici per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo*
 - 4.2 *Pensionamento in deroga alle norme dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 previsto ai sensi dell'art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 per il personale soprannumerario di pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione*
5. *Adeguamento delle applicazioni gestionali*

1. Le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall'art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

L'art. 1, commi 484 e 485 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici nonché degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell'Istituto (ex Enpas ed ex Inadel) anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50.000 euro ed ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni prima ricordate ed erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio.

In particolare, il comma 484 del citato articolo 1, ha stabilito che in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l'importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).

Inoltre, il comma 484 del citato articolo 1, modificando il comma 2 dell'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ha elevato a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall'ordinamento dell'ente di appartenenza. Anche tale incremento ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data.

Acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota pr. 7787 del 26 maggio 2014 si ritiene utile ricostruire il quadro normativo vigente caratterizzato dalla coesistenza di una pluralità di regimi di termini e di fasce di importo che variano in ragione della data di conseguimento dei requisiti pensionistici.

2. Pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr ai dipendenti che cessano dal servizio a partire dal 1° gennaio 2014

2.1 Dipendenti che maturano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2013

Per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, si applica la disciplina di cui all'art. 1, comma 484, della legge 147/2013 e i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:

- a. in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
- b. in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- c. in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

2.2 Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013

Per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, si applica la disciplina di cui al comma 7 dell'art. 12 del decreto legge n. 78/2010 illustrata nella circolare Inpdap n. 17 dell'8 ottobre 2010 e che dispone che le indennità di fine servizio e di fine rapporto vengano corrisposte:

- a. in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
- b. in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- c. in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

È appena il caso di rammentare che questa modulazione degli importi vale anche per tutte le cessazioni dal servizio intervenute entro il 31 dicembre 2013.

3. Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

La disciplina sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici e, in ogni caso, per i dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell'Inps (ex Enpas ed ex Inadel) è contenuta nell'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 1, commi

22 e 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le modifiche apportate dal decreto legge 138/2011 e dalla legge 147/2013 hanno anche introdotto deroghe in ragione delle date di conseguimento dei requisiti pensionistici. Per chiarezza espositiva si descrivono innanzitutto le regole generali per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 e relative al personale che matura dopo la predetta data i requisiti per il diritto a pensione. A seguire si descrivono i regimi in deroga per chi ha maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2013.

3.1 Regime generale

È il regime valevole per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 per i dipendenti che conseguono il diritto a pensione dopo tale data.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Inps gestione dipendenti pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; l'Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.

Termine di 12 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

- raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d'ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell'avvenuto conseguimento del diritto a pensione; si rammenta, infatti, che con norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 5, del decreto legge 101/2013 è stato ribadito che l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va inteso nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;
- cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1° agosto 2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all'ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
- cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (cfr. messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012).

Nei casi riferibili al termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorso questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi) sono dovuti gli interessi.

Termine di 24 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.).

Nei casi rientranti nel termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorso questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

3.2 Derghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell'Afam) 2011

Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all'art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

1. 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti possono essere stati maturati anche entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;
2. 6 mesi per tutte le altre casistiche.

In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all'art. art. 1, comma 23,

del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto "3.5 Deroghe" della circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e delle Afam) 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta "quota") ma non abbiano ancora raggiunto i limiti di età ovvero l'anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi.

3.3 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell'Afam) 2011 ed entro il 31 dicembre 2013

Non sono interessate dal termine a regime di 12 mesi (sopra visto) introdotto dall'articolo 1, comma 484, della legge 147/2013, le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) dopo il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 e che cessano per raggiunti limiti di età;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

Pertanto, la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

- raggiungimento dei limiti di età; per le ragioni esposte nel punto 3.1 si ribadisce che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d'ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell'avvenuto conseguimento del diritto a pensione;
- cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1° agosto 2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all'ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
- cessazione dal servizio connessa ad un pensionamento conseguito con l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011;
- cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (cfr. messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012).

Restano fermi, invece, gli altri due termini (105 giorni per decessi ed inabilità e 24 mesi per le altre causali) valevoli per le cessazioni dal servizio intervenute dopo il 31 dicembre 2013 con riferimento a chi ha maturato il diritto a pensione sia entro che dopo la predetta data.

3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale

Anche in relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti sui corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.

In coerenza con le indicazioni fornite con la circolare 37 del 14 marzo 2012, con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 e con il messaggio 8299 del 21 maggio 2013, deve essere applicato l'ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall'art. 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e dalla legge 147/2013 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.

Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:

- con un'età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un'anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Diversamente, nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.

Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall'età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.

Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all'art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.

Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.

4. Chiarimenti sulla nozione di maturazione dei requisiti per il pensionamento connesso alle deroghe

A seguito di alcuni quesiti pervenuti sul significato dell'espressione "maturazione dei requisiti per il pensionamento" usata nelle norme in esame e collegata alle deroghe viste nei precedenti paragrafi, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

4.1 *Possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione necessari per l'esercizio dell'opzione da parte delle lavoratrici per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo*

Il solo possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione, necessari per le donne per l'esercizio dell'opzione per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema

contributivo, non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione e, pertanto, non è idoneo a determinare l'applicazione delle deroghe previste dalle norme sopra citate.

Per poter costituire motivo di deroga ai termini di pagamento, introdotti dall'art. 1, comma 22, del decreto legge 138/2011 e dall'art. 1, comma 484, della legge 147/2013, nonché alle modalità di rateizzazione modificate da quest'ultima norma non è sufficiente che le lavoratrici abbiano raggiunto i 57 anni di età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12 agosto (o il 31 dicembre per le dipendenti della scuola) 2011 ovvero entro il 31 dicembre 2013, ma occorre che siano cessate dal servizio entro le stesse date, in quanto solo con la cessazione la facoltà dell'opzione può ritenersi esercitata allo scopo di ottenere il diritto alla pensione calcolata secondo il sistema contributivo. La non configurabilità di un autonomo diritto a pensione al raggiungimento dei 57 anni di età connessi ai 35 anni di contributi (in mancanza delle altre condizioni dianzi citate) è confermata dalla natura sperimentale e temporanea dell'opzione in parola che può essere esercitata in tempo utile per l'accesso alla pensione con decorrenza entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

4.2 Pensionamento in deroga alle norme dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 previsto ai sensi dell'art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 per il personale soprannumerario di pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione

L'art. 2 del decreto legge n. 95/2012, come successivamente modificato, nel disciplinare le modalità di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (cosiddetta "spending review") che presentano personale in soprannumero, ha previsto l'utilizzo, in via prioritaria, dei prepensionamenti. In particolare la lettera a) del comma 11 dell'articolo 2 del decreto legge 95/2012, come modificato dal decreto legge 101/2013 prevede che il personale in soprannumero, al quale si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, accede al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 (riforma Monti Fornero).

Per questi lavoratori, pertanto, i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono quelli previsti dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Se tali requisiti risultano conseguiti prima del 1° gennaio 2014, allora trovano applicazione le regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr previsti dalle norme vigenti anteriormente alla stessa data. Se, invece, i requisiti per il diritto a pensione risultano maturati dopo il 31 dicembre 2013 allora trovano applicazione le nuove regole in materia di rateizzazione e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, introdotte dall'art. 1, comma 484, della legge 147/2013 ed illustrate nei punti 2.1 e 3.1 (nuovo regime). Resta fermo che, ai sensi del citato art. 2, comma 11, lett a) del decreto legge 95/2012, come successivamente modificato, per il personale in esubero che accede al pensionamento in deroga alla disciplina introdotta dall'art. 24 del decreto legge 201/2011 il termine di pagamento del Tfs o del Tfr non decorre dalla cessazione dal servizio ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dal predetto art. 24 del decreto legge 201/2011.

5. Adeguamento delle applicazioni gestionali

Si fa riserva di successiva comunicazione sul rilascio in esercizio degli adeguamenti delle procedure applicative SIN TFS e SIN TFR connessi alle novità normative in argomento.

Il Direttore Generale
Nori

LEGENDA CONVENZIONE ANTICIPAZIONE TFS ANAAO ASSOMED

- Necessaria una lettera di accredito da parte delle organizzazioni sindacali aderenti.
- Prodotto erogabile solo dall'Agenzia 1450 di Banca Popolare di Milano, sede di Roma, Piazza Montecitorio previa apertura di conto di appoggio (senza spese).
- Richiesta soltanto tramite Agenzia 1450 di Banca Popolare di Milano, sede di Roma, Piazza Montecitorio.
- Pertanto è necessario aprire il conto fisicamente presso detta agenzia successivamente è possibile trasferire il denaro in qualunque banca sul territorio nazionale.
- Si tratta di un prestito al tasso perentorio del 1% per un periodo massimo di 54 mesi e comunque fino al pagamento del TFS da parte di INPS (scadenza naturale).
- Gli interessi si applicano al prestito e la base imponibile si riduce al pagamento da parte di INPS delle rate di liquidazione.
Esempio:
 - liquidazione di 150.000 euro:
 - 1^ rata di 50.000 euro dopo 1 anno
 - 2^ rata di 50.000 euro dopo 2 anni
 - 3^rata di 50.000 euro dopo 3 anni.
- La Banca eroga immediatamente fino ad un massimo di 150.000 euro (previo esito positivo della necessaria istruttoria creditizia da parte della banca, senza spese di istruttoria e di segreteria su base fiduciaria senza notaio) utile comunque mantenere sul conto quanto occorre per il pagamento degli interessi.
- Pagamento interessi secondo le norme in vigore e in ottemperanza a quelle sull'anatocismo (liquidazione annuale l'1 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione):
 - Interessi 1° anno 1500 euro
 - Interessi 2° anno 1000 euro
 - Interessi 3° anno 500 euro.
- In caso di rimborso anticipato (per sentenza della corte costituzionale) o per restituzione del credito da parte dell'interessato si riduce il debito e di conseguenza gli interessi.
- La convenzione non esclude altre convenzioni in essere da parte di associazioni sindacali aderenti o dell'interessato.